

I

TRIBUNALE CUNEO, Sez. Lav.,
Sentenza 19 gennaio 2021 - Est.
ELEFANTE - ROCHE SO-
CIETÀ COOPERATIVA SO-
CIALE (Avv. R. LIVATINO) c.
CASSA EDILE di CUNEO
(Avv.ti A. AMORE, G.L. GRANE-
RIS).

Previdenza (assicurazioni sociali)
- **Cassa Edile di Mutualità ed Assi-**
stenza - Società Cooperativa Sociale
- **Esercizio di attività edile - Obbligo**
di iscrizione - Esclusione.

Una Società Cooperativa Sociale di tipo B avente scopo mutualistico e finalizzata all'inserimento di persone svantaggiate di cui all'art. 1, lettera b), L. 381/1991, laddove non sia iscritta ad una delle associazioni stipulanti CCNL che disciplinino il settore edile, ivi stabilendo l'istituzione delle Casse Edili, non è tenuta all'iscrizione alle stesse ed al pagamento delle relative contribuzioni ().*

II

CORTE D'APPELLO DI TORINO,
Sez. Lav., Sentenza 17 febbraio 2022
- Pres. GRILLO PASQUARELLI -
CASSA EDILE di CUNEO (Avv.ti
A. AMORE, G.L. GRANERIS) c.
ROCHE SOCIETÀ COOPERATI-
VA SOCIALE (Avv.ti R. LIVATINO,
M. LUCIANO).

Previdenza (assicurazioni sociali) -
Cassa Edile di Mutualità ed Assisten-
za - Organismo di origine contrattuale
- **Obbligo di iscrizione - Appartenenza**
ad associazioni stipulanti - Necessità.

Le Casse Edili sono organismi di natura contrattuale e pertanto l'obbligo di iscrizione alle stesse deriva unicamente dalle disposizioni dei CCNL dell'Edilizia (Industria, Piccola Industria, Artigianato, Cooperative) che ne prevedono l'istituzione ().*

(*) Il commento di Roberto Ponchione, *CCNL applicato ed obbligo di iscrizione, ai fini contributivi, alla Cassa*

Edile, segue il testo della sentenza in epigrafe.

I

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

IN VIA PRINCIPALE

Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di ROCCHE scs di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo nonché del conseguente obbligo di versare alla Stessa relativa contribuzione e, per l'effetto, condannarsi Cassa Edile di Cuneo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a ROCCHE scs, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, una somma pari all'importo complessivo dei contributi versatile da ROCCHE medesima dalla data di iscrizione e fino alla data di definizione del presente giudizio.

IN VIA SUBORDINATA

Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di ROCCHE scs di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo quanto all'esercizio di attività edile relativamente ad appalti o comunque commesse di soggetti privati nonché del conseguente obbligo di versare alla Stessa la relativa contri-

buzione e, per l'effetto, condannarsi Cassa Edile di Cuneo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a ROCCHE scs una somma pari all'importo complessivo dei contributi versatile da ROCCHE medesima dalla data di iscrizione e fino alla data di definizione del presente giudizio.

In ogni caso

Con vittoria di spese ed onorari, oltre iva, c.p.a. e spese generali 15%.

Per parte convenuta:

- Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;

- negato ingresso alle prove orali *ex adverso* dedotte, in quanto inammissibili ed irrilevanti, e comunque per i motivi illustrati nel presente atto;

- disposta, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi sulle circostanze da 1 a 24 della narrativa in fatto che precede, nonché prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, con i testi sottoindicati;

- ordinarsi alla P.A., e segnatamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, l'esibizio-

ne in giudizio degli atti relativi alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dell'attività edilizia delle cooperative sociali di tipo B, allo scopo di individuare il contratto collettivo applicabile in base alla vigente disciplina normativa, e richiedere, a norma dell'art. 213 c.p.c., informazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, in ordine alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dell'attività edilizia delle cooperative sociali di tipo B, allo scopo di individuare il contratto collettivo applicabile in base alla vigente disciplina normativa;

- ordinare alla UECOOP di fornire informazioni in ordine alle verifiche ispettive svolte nei confronti della Rocche scs sulla reale attività svolta, sulla tipologia di cantiere, sulla reale condizione dei soci quali "lavoratori svantaggiati" e sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza;

- respingersi il ricorso proposto dalla Rocche scs nei confronti della Cassa Edile di Cuneo per i motivi tutti di cui al presente atto;

- con il favore delle spese e con ogni consequenziale statuizione di

legge.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente Rocche Società Cooperativa Sociale - quale società cooperativa sociale di tipo B avente scopo mutualistico e finalizzata in via prevalente all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed avente ad oggetto, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi dei propri soci, tra l'altro, anche lo svolgimento nei confronti di privati ed Enti pubblici e privati, direttamente o in appalto, di lavori edili e civili - ha agito in giudizio al fine di sentire accertata e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile e di conseguenza l'insussistenza dell'obbligo di versare i relativi contributi, nonché per sentire dichiarare tenuta e condannare la Cassa Edile di Cuneo alla restituzione di quanto ad essa indebitamente versato a titolo di contributi dalla data di iscrizione alla data della pronuncia.

Esponeva la ricorrente di essere iscritta all'Associazione Datoriale di Categoria UE COOP, che non è

firmataria di Contratti Collettivi Nazionali che prevedano l'istituzione delle Casse Edili e l'obbligatorietà dell'adesione alle stesse; di applicare, in ragione della sua predetta natura e delle molteplici attività esercitate, il C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, sia ai propri soci lavoratori che ai lavoratori dipendenti non soci; rilevava inoltre come la Cassa Edile di Cuneo sia stata costituita nel dicembre 1961 con accordo di natura esclusivamente privatistica tra i rappresentanti dell'Unione industriale della provincia di Cuneo e delle Organizzazioni cuneesi dei lavoratori (Unione Sindacale CISL, Camera Confederale del lavoro e Camera Sindacale UIL), ma come essa ricorrente non aderisca né abbia mai aderito all'Unione Industriale della provincia di Cuneo; come infine allo stato essa ricorrente non eserciti alcuna attività edile riferibile a contratti o commesse pubblici.

Assumeva quindi che sussiste per le Cooperative Sociali uno specifico C.C.N.L., sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in detto settore, essendone infatti firmatari, per le Associazioni Sindacali Datoriali: Agci Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà e

Legacoopsociali, e, per le Associazioni Sindacali dei Lavoratori: FP/Cgil; Fps/Cisl; Fisascat/Cisl; Uil/Fpl e Uiltucs; che il CCNL delle Cooperative Sociali nulla prevede quanto all'iscrizione alla Cassa edile delle cooperative che svolgono attività edili o affini; che tale obbligo di iscrizione, ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 1°, lettera h del D.Lgs. 276/2003, ha quale fonte di disciplina esclusivamente quella contrattuale - ad esempio i già citati Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro inerenti sia le Cooperative che le Industrie del Settore Edile - mentre nessuna norma di legge positiva impone l'iscrizione alla Cassa Edile per le imprese che non applicano detti contratti.

Si costituiva in giudizio la Cassa Edile di Cuneo, la quale contestava la fondatezza delle attoree domande, ritenendo la sussistenza di un obbligo di iscrizione sulla base del CCNL Settore Edile e affini, applicabile alla società cooperativa ricorrente in ragione dell'attività edilizia dalla stessa svolta, nonché di varie disposizioni di legge che hanno riconosciuto alla Cassa un ruolo di rilievo pubblicistico, e ne chiedeva il rigetto.

All'udienza odierna le parti han-

no discusso oralmente e la causa è stata decisa mediante lettura e deposito del dispositivo.

*

La tesi della Cassa Edile, che afferma la obbligatorietà dell'iscrizione per la società ricorrente e della relativa contribuzione, si fonda sull'assunto secondo cui le imprese del settore edile e affini (imprenditori individuali e società, siano esse industriali, artigiane o cooperative) aventi alle proprie dipendenze lavoratori con la qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato), hanno l'obbligo di iscrizione, presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa Edile di competenza per territorio. Tale obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, organismo paritetico istituito dalla contrattazione collettiva, deriverebbe da una disposizione di natura contrattuale, vale a dire il CCNL per le Imprese edili e affini, ma sarebbe inoltre ribadito da varie norme legislative.

Con riferimento al caso in esame, la tesi non appare fondata.

Va rilevato infatti che la società ricorrente è una società cooperativa

sociale di tipo "B" che operando in tale settore applica, del tutto legittimamente, il CCNL delle Cooperative Sociali e non quello per i dipendenti delle imprese edili.

La legittimità di tale decisione non può vertere in dubbio visto il tenore dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 della L. 28 febbraio 2008, n. 31 che ha previsto che *"Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperativa, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale"*, il quale pertanto, per quanto riguarda le cooperative sociali, legittima l'applicazione dello specifico CCNL sottoscritto dalle OS comparativamente più rappresentative a livello nazionale in detto

settore. Ed invero, con riferimento a tale norma, la Corte Costituzionale, nel dichiararne la legittimità, ha affermato che l'art. 7 cit. censurato in realtà non assegna ai CCNL, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia *erga omnes*, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Costituzione, ma piuttosto richiama i predetti contratti (più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti) quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, precisando che si tratta di un parametro che viene richiamato e deve essere osservato indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento “*alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative*” (C. Cost. sent. n. 51/2015).

A conferma della legittima scelta operata dalla società ricorrente in ordine al CCNL applicato, va altresì tenuto conto l'art. 1 del suddetto CCNL per le cooperative sociali vigente, disciplinante l'Ambito di applicazione, il quale prevede che

tale CCNL “... regola i rapporti di lavoro all'interno delle Cooperative sociali operanti nel settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, così come normato dalla legge 8.11.1991, n. 381, e delle imprese sociali che: “... b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizione di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari; ... d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, e inoltre stabilisce che “Per le attività di cui al punto d) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b), art. 1, legge 381/91, le cooperative possono applicare i C.C.N.L. di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente C.C.N.L.”, preveden-

do, quindi, l'applicazione, in alternativa, del CCNL di riferimento per l'attività effettivamente svolta, come mera facoltà e non come obbligo.

Va rilevato inoltre che per una cooperativa sociale di tipo B, l'attività edilizia, così come le altre attività di tipo *artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi*, è in realtà strumentale rispetto allo scopo dell'impresa che - come nel caso in esame - è quello di recuperare socialmente i soci svantaggiati tramite il reperimento di occasioni di lavoro.

Né, nell'attuale ordinamento, l'obbligo di applicazione del CCNL che disciplina un determinato settore può derivare dall'esercizio dell'attività di impresa in tale settore se l'imprenditore non è iscritto ad una delle associazioni sindacali datoriali firmatarie di detto CCNL, e ciò in virtù del principio, costituzionalmente garantito, di libertà ed autodeterminazione sindacale, in base al quale l'applicazione dei contratti collettivi di diritto comune esige l'iscrizione del datore di lavoro all'associazione stipulante o in difetto presuppone che vi sia stata una adesione esplicita al contratto ovvero una accettazione implicita consistente nella costante e prolungata applicazione dello stesso.

Secondo l'interpretazione giuri-

sprudenziale ormai costante e consolidata, la qualificazione del contratto collettivo come contratto di diritto comune *ex art. 1322 c.c.* comporta che l'individuazione del CCNL applicabile va fatta con riferimento alla sola volontà delle parti, dovendosi escludere l'applicazione del criterio di cui all'art. 2070 c.c., che, in quanto congeniale al sistema di contrattazione collettiva corporativo, si rivela incompatibile con il principio costituzionale della libertà sindacale. La contrattazione di diritto comune ha quindi efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ed a coloro che esplicitamente o implicitamente abbiano prestato adesione al contratto (cfr. Cass. SU 2665/1997; Cass. 10523/1997; Cass. 4243/1988; App. Milano 14/2/2003; Trib. Taranto 22/3/2010; Trib. Pescara 7/10/2016).

Ciò posto, nella specie, è pacifico ed incontestato che Rocche scs è iscritta all'Associazione Datoriale di Categoria UE COOP, che non è firmataria di Contratti Collettivi Nazionali, quali quelli che disciplinano il settore Edile sia per le Cooperative che per l'Industria, che stabiliscono l'istituzione delle Casse Edili e l'obbligatorietà dell'adesione alle stesse; è parimenti pacifico ed incontestato

che Rocche scs non ha aderito né aderisce alla Unione Industriali, parte firmataria dell'accordo costitutivo della Cassa Edile di Cuneo.

Ne consegue che non sussiste alcun obbligo per Rocche scs di applicare il CCNL del settore Edile ed affini, ben potendo applicare il CCNL delle Cooperative Sociali, sottoscritto dalle O.S. comparativamente più rappresentative, che disciplina il settore specifico in cui essa opera.

Inoltre essendo pacifico ed incontestato che tale CCNL nulla prescrive in punto iscrizione alla Cassa Edile, deve escludersi che sussista un obbligo in tal senso per l'odierna ricorrente.

In secondo luogo, la convenuta assume che l'obbligo di iscrizione e contribuzione si fonderebbe su un complessivo quadro normativo che avrebbe riconosciuto alla Cassa Edile un ruolo di rilievo pubblicistico.

Tuttavia va rilevato come nessuna delle norme di legge richiamate dalla convenuta preveda, in modo specifico e positivo, per le imprese, che, come Rocche scs, non sono tenute all'applicazione dei CCNL per il settore Edile, un obbligo di iscrizione alla Cassa Edile né un obbligo contributivo a favore della stessa.

Alla luce delle esposte argo-

mentazioni, la domanda proposta da Rocche scs, di accertamento negativo della sussistenza in capo alla stessa di un obbligo contrattuale o giuridico di iscrizione alla Cassa Edile e di corresponsione della relativa contribuzione, appare fondata e va pertanto accolta.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di restituzione delle somme versate da Rocche scs alla Cassa Edile a titolo di contribuzione dalla data di iscrizione ad oggi e ciò in quanto la presente pronuncia ha valore meramente dichiarativo e pertanto non fa venir meno il titolo dei versamenti effettuati dalla ricorrente in forza dell'iscrizione alla Cassa, con efficacia retroattiva, dalla stessa effettuata, iscrizione che mantiene comunque validità ed efficacia tra le parti essendo irrilevante la riserva di ripetizione quale mera riserva mentale.

E ciò a maggior ragione tenuto conto delle prestazioni economiche erogate dalla Casa Edile in luogo del datore di lavoro ai dipendenti della cooperativa ricorrente in virtù dei contributi versati.

Le somme versate a titolo di contributi non hanno quindi la natura di indebito oggettivo e pertanto non possono esse-

re fatte oggetto di restituzione.

Quanto alle spese processuali, in considerazione della particolarità della questione di diritto trattata e del solo parziale accoglimento delle domande attoree, esse possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- Accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di ROCCHES scs di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo;

- Respinge l'ulteriore domanda;

- Compensa tra le parti le spese di giudizio;

- Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cuneo, il 19 gennaio 2021.

II

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato il 27.9.2021.

Per l'appellata:

come da memoria depositata il 4.2.2022.

Fatti di causa

La Rocche Società Cooperativa Sociale ha chiamato in giudizio la Cassa Edile di Cuneo davanti al Tribunale di Cuneo esponendo di essere una cooperativa sociale di tipo B, finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e di applicare, in ragione della sua natura e delle molteplici attività esercitate, il CCNL Cooperative Sociali sia ai propri soci lavoratori che ai lavoratori dipendenti non soci; di essere iscritta all'associazione datoriale di categoria UE COOP, che non è firmataria di CCNL che prevedano l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili, né all'Unione Industriali della Provincia di Cuneo firmataria, nel 1961, dell'accordo con le OO.SS. dei lavoratori cuneesi, istitutivo della Cassa Edile di Cuneo; di non essere

obbligata, quindi, da alcuna norma legale o contrattuale ad iscriversi alla Cassa Edile; ha chiesto, pertanto, di accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo e di versamento dei relativi contributi.

Costituendosi in giudizio, la Cassa Edile di Cuneo ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 8/2021, pubblicata il 16.4.2021, il Tribunale ha accolto il ricorso.

Propone appello la Cassa Edile di Cuneo; l'appellata resiste al gravame.

All'udienza del 17.2.2022 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

Ragioni della decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

- la società ricorrente è una società cooperativa sociale di tipo B che, operando in tale settore, applica del tutto legittimamente il CCNL Cooperative Sociali e non quello per i dipendenti delle imprese edili;
- per una cooperativa sociale di tipo B, l'attività edilizia, così come

le altre attività di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, è in realtà strumentale rispetto allo scopo dell'impresa, che è quello di recuperare socialmente i soci svantaggiati tramite il reperimento di occasioni di lavoro;

- nell'attuale ordinamento, l'obbligo di applicazione del CCNL che disciplina un determinato settore non può essere fatto derivare dall'esercizio dell'attività di impresa in tale settore, se l'imprenditore non è iscritto ad una delle associazioni sindacali datoriali firmatarie di detto CCNL, in virtù del principio, costituzionalmente garantito, di libertà ed autodeterminazione sindacale;

- nessuna delle norme di legge richiamate dalla Cassa convenuta prevede, in modo specifico e positivo, a carico delle imprese che, come Rocche scs, non sono tenute all'applicazione dei CCNL del settore Edile, un obbligo di iscrizione alla Cassa Edile né un obbligo contributivo a favore della stessa.

La Cassa Edile di Cuneo censura la sentenza appellata deducendo che la libertà di scelta nell'applicazione del CCNL non farebbe venire meno l'obbligo per la Rocche, in quanto esercente attività edile, di versare i contributi alla Cassa Edile, come

statuito dall'art. 1 L. 389/1989, espressamente richiamato per il settore dell'edilizia dall'art. 29 D.L. 244/1995, conv. in L. 341/1995 (primo motivo); lamentando che il primo Giudice abbia omissis di considerare la natura previdenziale delle Casse Edili e le loro funzioni di rilevanza pubblica, che renderebbero irrilevanti, ai fini dell'obbligo di iscrizione, l'adesione ad una differente contrattazione collettiva e la prevalenza della finalità di reinserimento dei soggetti svantaggiati rispetto all'attività effettivamente svolta (secondo motivo); contestando l'applicabilità del CCNL Cooperative Sociali alla Rocche, che opera prevalentemente nell'edilizia, ha per oggetto sociale attività e servizi di tipo edile e, avendo lo scopo di far conseguire alle persone svantaggiate *“una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato”*, dovrebbe obbligatoriamente applicare ai soci lavoratori il trattamento economico previsto dal CCNL Edilizia, superiore a quello previsto dal CCNL Cooperative Sociali (terzo motivo); osservando che la presente controversia è insorta perché la Rocche scs pretende dalla Cassa Edile di Cuneo il rilascio del

DURC, il che presuppone la sua iscrizione alla Cassa Edile (quarto motivo); concludendo che l'obbligo di iscrizione della Rocche alla Cassa Edile risulta anche dall'art. 30, 4° comma, D.Lgs. 50/2016, che prevede l'obbligo di applicazione del CCNL Edili al *“personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni”* (quinto motivo).

L'appello è infondato.

Le Casse Edili sono *“organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), ... investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione”* (Cass. 949/2021); trattandosi di organismi di origine contrattuale, l'obbligo di iscrizione alle stesse deriva unicamente dalle disposizioni dei CCNL dell'Edilizia (Industria, Piccola

Industria, Artigianato, Cooperative) che ne prevedono l'istituzione.

Per costante giurisprudenza della S.C. (a partire da Cass. SU 2665/1997) *“il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitata agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previ-*

sto nel contratto applicato” (nello stesso senso, v. Cass. 8565/2004, 11372/2008, 26742/2014).

La Rocche scs non è iscritta ad alcuna delle OO.SS. che hanno stipulato i CCNL dell'Edilizia né all'Unione Industriali della Provincia di Cuneo (firmataria dell'accordo istitutivo della Cassa Edile di Cuneo), ed applica del tutto legittimamente il CCNL Cooperative Sociali, che è stato sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, nel quale, pacificamente, la Rocche opera: ciò assicura l'applicazione, da parte dell'appellata, di un trattamento economico rispettoso dell'art. 36 Cost.

L'obbligo per l'appellata di applicare il CCNL Edilizia non può farsi discendere dall'art. 1 D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989 che, *“nel disporre che 'la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale' ha inteso stabilire un parametro comune di riferimento*

per la determinazione dell'entità dell'obbligazione contributiva, al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale. Detta norma, pertanto, non ha alcuna incidenza sul piano del rapporto di lavoro, che resta distinto ed autonomo, e non comporta l'estensione della contrattazione collettiva ai rapporti di lavoro stipulati da datori non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti, restando liberi questi ultimi, nei limiti posti dall'art. 36 Cost., di non attenersi ai minimi contrattuali; né comporta alcun obbligo per i datori di lavoro di associarsi ad una qualche organizzazione sindacale” (Cass. 3311/2002; nello stesso senso, v. Cass. 18761/2005).

La natura previdenziale della Cassa Edile e le sue funzioni di rilevanza pubblica, incluso il rilascio del DURC, presuppongono, evidentemente, l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile e possono essere esercitate unicamente nei confronti delle imprese obbligate all'iscrizione.

L'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, per le imprese che applicano CCNL diversi da quelli dell'Edilizia non può farsi derivare, infine, né dall'art. 86, 10° comma, D.Lgs.

276/2003 (secondo cui il DURC può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle Casse Edili, ma, ovviamente, sul presupposto che l'impresa sia iscritta o abbia l'obbligo di iscriversi ad una Cassa Edile) né, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dall'art. 30, 4° comma, D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che riguarda unicamente il “*personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni*”, mentre è rimasto del tutto incontestata la circostanza che la Rocche scs non svolge alcuna attività riconducibile ad appalti pubblici e concessioni (e ad un subappalto pubblico si riferisce Cass. 9803/2020, richiamata dall'appellante).

L'appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in misura pari al minimo previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, in considerazione della palese violazione, da parte dell'appellata, dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 (“*Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*”), che ha costretto la

controparte e la Corte alla lettura di una memoria di lunghezza abnorme (oltre 100 pagine per chiedere la conferma di una sentenza di 7 pagine), prolissa, ripetitiva e del tutto sproporzionata rispetto alle effettive necessità difensive.

Al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 3.307,50 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 17.2.2022.

**CCNL APPLICATO ED OBBLIGO
DI ISCRIZIONE, AI FINI CONTRIBUTIVI,
ALLA CASSA EDILE**

Roberto Ponchione

Il caso sottoposto all'esame del Tribunale del Lavoro di Cuneo prima, e a quello della Corte d'Appello, sez. lavoro, di Torino poi, affronta una situazione molto particolare ed alla quale la giurisprudenza (di merito e di legittimità) non pare sino ad oggi aver dedicato una attenzione specifica. L'azione giudiziale qui in esame, in via del tutto sintetica, si prefiggeva lo scopo di far accertare l'inesistenza di un obbligo di iscrizione alla Cassa Edile territorialmente competente (e di quello conseguente di versare i contributi relativi) per le cc.dd. "cooperative sociali di tipo B", anche nel caso dell'occasionale/esclusivo svolgimento di lavori edili.

Si rendono necessarie due distinte premesse.

In prima battuta, giova precisare che la cooperativa sociale è una particolare forma di cooperativa introdotta e regolata dalla L. 381/1991 e dal successivo D.Lgs. 112/2017 in quanto impresa sociale. Essa si assume di "tipo A" qualora finalizzata alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d'istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo per la generalità dei cittadini, ovvero di "tipo B" laddove svolga attività produttive diverse (agricole, commerciali, industriali o di servizi) a condizione di riservare almeno il 30% dei posti di lavoro così creati a "persone svantaggiate", altrimenti con gravi difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro. In secondo luogo, occorre ricordare che la Cassa Edile è un ente bilaterale, di diritto collettivo privato, tipico del settore delle costruzioni, gestito congiuntamente dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori a livello territoriale (di regola provinciale). Essa trae origine dalla contrattazione delle

parti sociali, che ne definiscono altresì i criteri di funzionamento e di gestione. Per quanto qui di interesse, la costituzione della Cassa Edile di Cuneo avviene in data 22 dicembre 1961 con accordo tra i rappresentanti dell'Unione Industriale della provincia di Cuneo (Confindustria) e delle organizzazioni cuneesi dei lavoratori (Unione Sindacale CISL, Camera Confederale del Lavoro e Camera Sindacale UIL) e diviene operativa dal 1° marzo 1963, data in cui viene approvato il primo statuto, che ne regola l'attività ed i meccanismi di funzionamento. Istituita, come del resto ogni cassa edile, per garantire agli operai la corresponsione del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, essa ha anche erogato, sin dalla sua costituzione, prestazioni di assistenza sociale come le borse di studio ai lavoratori o ai loro figli, i soggiorni in colonia marina per figli, fratelli o sorelle dei lavoratori edili e sussidi straordinari. Nel corso degli anni (così come in qualunque altro territorio), la gamma delle prestazioni offerte è andata ad incrementarsi.

Così individuato l'ambito dell'indagine demandata al Tribunale di Cuneo, la decisione della corte territoriale appare del tutto conforme alla lettera della legge ed alla giurisprudenza formatasi negli anni in tema di applicabilità dei CCNL (v. fra le tante, Cass., 18 dicembre 2014, n. 26742, in Mass. Giur. It., 2014; 13 luglio 2009, n. 16340, ivi, 2009; Cass., 5 maggio 2004, n. 8565, ivi, 2004; per le corti di merito, v. Trib. Aosta, 17 settembre 2020, ivi, 2020; Trib. Milano, 14 settembre 2017, ivi, 2017; Trib. Pescara, 7 ottobre 2016). In assenza di provvedimenti di legge che estendano l'applicabilità dei CCNL *erga omnes*, la norma collettiva rimane un contratto di natura privatistica di diritto comune che vincola le associazioni stipulanti (ovvero quelle parti che, esplicitamente ovvero implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto): ed essendo incontestato, e comunque pacifico, in causa, che la cooperativa sociale ricorrente è iscritta ad UE COOP, applicando il CCNL delle Cooperative Sociali (non iscritta quindi a

Confindustria, né applicando un CCNL da cui derivasse l'obbligatorietà dell'iscrizione ad una specifica Cassa Edile), la stessa è stata dichiarata esclusa dall'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo. Per completezza di informazione, va dato atto dell'esistenza di altra recente pronuncia di merito diametralmente opposta a quella in commento: trattasi di Trib. Frosinone, 3 marzo 2021 (inedita a quanto consta), la quale fa leva su un precedente di legittimità (Cass., 15 novembre 2003, n. 17316, in Mass. Giur. It., 2003) che, a giudizio di chi scrive, appare invero poco pertinente con l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili: la SC, infatti, era stata in allora chiamata a giudicare in tema di spettanza di agevolazioni contributive e conseguente perdita dei benefici in relazione ad una specifica normativa (il D.L. 244/1995 conv. in L. 341/1995, che introdusse importanti novità circa la nozione di imponibile contributivo nel settore edile, ivi includendo testualmente anche le cooperative di produzione e lavoro, ma non le cooperative sociali). L'immediata presa di posizione della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (15 marzo 2021) ha ovviamente evidenziato la sentenza da ultimo citata, senza alcuna espressa volontà di approfondirne i contenuti.

La circostanza che l'impugnativa alla sentenza di primo grado sia stata immediatamente proposta dalla Cassa Edile di Cuneo e che l'appello sia stato altrettanto celermente deciso dalla corte torinese, consente un ulteriore approfondimento sul tema. Al di là della conferma del principio secondo il quale l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili, che sono organismi di natura contrattuale, deriva unicamente dalle disposizioni dei CCNL dell'Edilizia, il giudice del lavoro di secondo grado, con lapidaria sintesi si richiama a Cass., SS.UU., 26 marzo 1997, n. 2665 (in Mass. Giur. Lav., 1997, 537) e precisa che la cooperativa appellata non è iscritta ad alcuna delle OO.SS. che hanno stipulato i CCNL dell'Edilizia, né all'Unione Industriali della Provincia di Cuneo ed applica del tutto legittimamente il CCNL delle Cooperative Sociali:

detta norma collettiva è stata siglata dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore in cui opera la cooperativa convenuta, quello Socio Sanitario Assistenziale Educativo, con la conseguenza che tale circostanza assicura l'applicazione di un trattamento economico rispettoso dell'art. 36 Cost. (anche in assenza della iscrizione alla cassa edile territorialmente competente).

La corte torinese si sofferma poi a spiegare che gli obblighi contributivi di cui all'art. 1, D.L. 338/1989 conv. in L. 389/1989 (da conteggiarsi su imponibili non inferiori a quelli derivanti dalla applicazione delle retribuzioni stabilite dai CCNL), non hanno incidenza sul piano del rapporto di lavoro, ribadendo la massima libertà di associazione sindacale datoriale (con richiamo a Cass., 26 settembre 2005, n. 18761, in *Mass. Giur. It.*, 2005; ed a Cass., 7 marzo 2002, n. 3311, in *Arch. Civ.*, 2003). Sotto altri due profili, da ultimo, il giudice di seconde cure ritiene infondate le ragioni della Cassa Edile di Cuneo: dapprima, con riferimento a quella norma della c.d. Legge Biagi (art. 86, decimo comma, D.Lgs. 276/2003) che consente il rilascio del DURC anche alle Casse Edili (sul presupposto che tale facoltà non costituisce una ragione giuridica per l'obbligatorietà dell'iscrizione di un datore di lavoro alla Cassa Edile in difetto di una norma collettiva cogente a monte); in seguito anche con riguardo all'art. 30, quarto comma, D.Lgs. 50/2016 (perché è rimasto incontestato che la coop. appellata non svolge alcuna attività riconducibile ad appalti pubblici e concessioni).

Non si può che convenire con le conclusioni della Corte d'Appello.